

ACCORDO DI COORDINAMENTO DELLE RETI DI ORIENTAMENTO PER I GIOVANI IN DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE

TRA

GLI ORGANISMI FORMATIVI ACCREDITATI PROPONENTI PROGETTI TERRITORIALI IN RETE PER L'ORIENTAMENTO:

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE A.ROSSI ved. "SAUGO" – THIENE (VI)

DIMENSIONE IMPRESA S.R.L. - THIENE (VI)

*ENGIM VENETO - CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PATRONATO LEONE
XIII - VICENZA*

FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTÙ - TRISSINO (VI)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO - ASIAGO (VI)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DA VINCI" - NOVENTA (VI)

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "GARBIN" - SCHIO (VI)

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "SCOTTON" - BREGANZE (VI)

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI STATO "EINAUDI" - BASSANO (VI)

PIA SOCIETÀ SAN GAETANO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - VICENZA

Premesso

- a) che in coerenza con gli obiettivi della programmazione europea è essenziale:
- - aprire al mondo esterno i sistemi di istruzione e formazione,
 - - creare un ambiente aperto per l'apprendimento,
 - - accrescere l'attrattiva dello studio;
 - - accrescere le competenze linguistiche, relazionali e culturali di base e promuovere i nuovi saperi negli adulti che vivono nelle aree territoriali di interesse,
 - - agevolare l'accesso di tutti ai sistemi di istruzione e formazione,
 - - aumentare gli investimenti in risorse umane garantendo una distribuzione equa ed efficace dei mezzi disponibili,
 - - sostenere la cittadinanza attiva, le pari opportunità e la coesione sociale,
- b) che è necessario elevare il livello culturale e professionale degli alunni e dei giovani al fine di fornire le competenze di base per favorire un efficace inserimento nel mondo del lavoro e il loro pieno e proficuo inserimento sociale;
- c) che una delle fondamentali funzioni di una società moderna è quella di favorire la diffusione delle conoscenze e di garantire il diritto ad una esperienza scolastica e formativa che consenta di raggiungere un risultato positivo a tutti i cittadini.

Considerato

- • che le **reti** aderenti svolgono da anni, con diverse metodologie di intervento, attività destinate agli studenti in fase di uscita/entrata/inserimento nei diversi contesti scolastici/formativi/lavorativi al fine di promuovere il benessere personale e il successo scolastico-formativo;
- • che tali **reti** sono interessate a promuovere un'attività informativa, orientativa e formativa destinata ai giovani, nella cui progettazione e realizzazione è opportuno siano coinvolti altri Enti e Soggetti Istituzionali a ciò deputati sul territorio;
- • che è urgente un intervento sistematico per porre le basi di un programma articolato per rafforzare ed ampliare tutte le collaborazioni in atto nelle aree di interesse, in funzione della centralità dell'offerta educativa e formativa presente sul territorio provinciale;

- • che è necessario favorire il raccordo fra i sistemi formativi, attraverso il riconoscimento dei crediti e la valorizzazione delle esperienze comunque acquisite dagli studenti.

Visti

- il Dgr Veneto n. 3634 del 25/11/08;
- gli art. 2, 3, 10, 30, 31, 34 e 117 della Costituzione italiana
- l'art. 68 della legge 144 del 18 maggio 1999, concernente l'obbligo di frequenza ad attività formative fino al 18° anno di età;
- il DPR 12 luglio 2000 n. 257 - Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni per l'attuazione dell'obbligo formativo;
- la Legge 28 marzo 2003 n. 53, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- l'Accordo tra la Regione Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 28 febbraio 2008 per l'ampliamento ed il potenziamento dell'offerta formativa integrata di istruzione e formazione professionale;
- l'OM 87/2004 e il D.M. 86/2004, concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e dell'apprendistato al sistema di istruzione e relativi modelli di certificazione;
- il Decreto legislativo, n. 76, del 15 aprile 2005, "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma i, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- l'art. 1, comma 622, 624 e 631, Legge 29 dicembre 2006, n. 296. istruzione obbligatoria per almeno 10 anni;
- l'articolo 13, Legge 40/2007, collocazione del nuovo obbligo di istruzione all'interno di quella del diritto-dovere all'istruzione fino ai 18 anni;
- il Decreto 22 agosto 2007, n.139. Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo d'istruzione, ai sensi dell'art.1, c.622, della legge 27 dicembre 2006, n.296, regola l'obbligo d'istruzione di durata decennale, finalizzato al conseguimento di un titolo di scuola superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;
- il Documento Tecnico sul nuovo obbligo di Istruzione, allegato al DM del 22 agosto 2007;
- la legge 11 gennaio 2007, n. 1 "Disposizioni in materia di raccordo tra la scuola e le università";
- il Decreto legislativo, 14 gennaio 2008, n. 21 "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1";
- il Decreto legislativo, 14 gennaio 2008, n. 22 "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1";
- il Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione;
- la Legge n. 59 del 15 marzo 1997, art. 21 - Conferimento di funzioni e compiti a regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. Le istituzioni scolastiche possono interagire con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio, perseguire la massima flessibilità, progettare ampliamenti dell'offerta formativa e percorsi integrati tra diversi sistemi formativi;
- il DPR 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi del citato articolo 21 della legge n. 59/97
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 1996, n. 567, così come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina le iniziative complementari e le attività integrative nelle istituzioni scolastiche;
- la Legge 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- l'art. 45 del D.P.R. 394 del 31 agosto 1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
- le delibere degli organi competenti.

stipulano quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione

Art. 2 – Quadro generale attività

Le parti aderiscono all'*Accordo di Coordinamento delle Reti di orientamento in diritto-dovere operanti nella provincia di Vicenza* per creare un sistema di servizi di orientamento provinciale al fine di garantire le pari opportunità, promuovere il benessere personale e il successo scolastico-formativo.

Le parti, nel rispetto dei propri ruoli e delle proprie competenze istituzionali e statutarie, in relazione ai bisogni dei rispettivi ambiti territoriali, si impegnano a sviluppare l'azione di collaborazione e coordinamento, con particolare riguardo ai seguenti obiettivi:

- realizzazione di una mappatura degli interventi di orientamento esistenti sul territorio;
- condivisione di strumenti e metodologie di lavoro tra le reti,
- • avvio di una diffusione sul territorio di tipologie condivise di servizi di orientamento offerti dalle reti e dalla Provincia, rivolti a diverse tipologie di destinatari, tenuto conto dei loro bisogni;
- predisposizione di opportune iniziative di comunicazione finalizzate a fornire massima visibilità alle attività di orientamento promosse dalla Regione del Veneto in ambito provinciale;
- sviluppo di forme di coordinamento interistituzionale.

Art. 3 - Impegni dei partner

Per il perseguimento di quanto indicato nell'art. precedente le parti si impegnano a

- • **collaborare con il sistema AROF, segnalando agli Organi di competenza** la mancata frequenza o le assenze prolungate e/o reiterate dei giovani fino al 18mo anno di età tali da eludere l'obbligo di istruzione e formazione (Decreto legislativo 76/2005 concernente "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53");
- • **condividere** gli strumenti di presentazione delle offerte formative delle scuole;
- • **promuovere** congiuntamente iniziative di orientamento universitario e corsi post diploma da proporre a famiglie e studenti;
- • **sorvegliare** l'informazione orientativa, in modo tale che non possano in alcun modo trovare spazio azioni di pubblicizzazione dell'offerta formativa condotti in modo unilaterale da Istituti di Istruzione, Enti di Formazione o Atenei
- • **favorire** il raccordo tra le iniziative dei vari soggetti, in particolare tra le azioni delle reti territoriali e quelle del progetto provinciale, per ottimizzare le risorse ed evitare sovrapposizioni di interventi
- • **offrire** la disponibilità delle competenze esperte al fine di concretizzare gli obiettivi prefissati in sede di coordinamento;
- • **realizzare** gli interventi che verranno individuati e condivisi nell'ambito del presente Accordo, promuovendo e sostenendo, a tal fine, l'attivazione delle proprie strutture e degli organi competenti;
- • **realizzare** la documentazione informativa e divulgativa delle attività svolte da ciascuna rete;
- • **evidenziare** i bisogni di formazione rivolta a docenti e formatori sui temi dell'orientamento
- • **redigere** e inviare alla Regione di un report intermedio (entro settembre 2009) e finale;
- • **partecipare** ai tavoli di lavoro interistituzionali coordinati dall'Amministrazione Provinciale in raccordo con l'Ufficio Scolastico Provinciale;
- • **promuovere** all'interno delle Reti le iniziative concordate nei tavoli di lavoro interistituzionale.

Art. 4 - Adesione

La sottoscrizione della presente intesa è formalizzata mediante la firma del legale rappresentante dell'Istituzione scolastico/formativa aderente.

Per salvaguardare da trattamenti sperequativi i giovani e le famiglie del territorio provinciale, al presente Accordo potranno aderire altre reti istituzionali che si occupano di orientamento a lavori avviati e in qualsiasi data.

La richiesta di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente, dovrà essere formalizzata in forma scritta al Coordinatore, di cui al successivo art. 5, presso la Istituzione scolastica/formativa di riferimento. Il Coordinatore provvederà a darne comunicazione a tutti gli aderenti.

Art. 5 – Coordinamento delle reti

Nell'ambito dei contenuti previsti dal presente Accordo, allo scopo di progettare le specifiche iniziative, di coordinarle e gestirle, di provvedere alla rilevazione dei risultati ed alla loro valutazione, il coordinamento delle reti potrà esprimere gruppi di lavoro formati da soggetti competenti negli ambiti interessati. Ogni soggetto capofila contribuirà comunque in modo attivo e responsabile, secondo modalità concordate, all'avvio della costruzione del sistema provinciale di orientamento in diritto-dovere.

Il coordinamento delle reti di orientamento in diritto-dovere, che comprende i dirigenti degli Enti Capofila, designa annualmente un soggetto tra i capofila per svolgere funzioni di coordinamento ed il coordinatore.

Il Coordinatore convoca almeno tre volte all'anno l'Assemblea delle reti aderenti, che comprende tutti i dirigenti degli Enti Capofila e i responsabili delle reti, per programmare, sviluppare, monitorare e valutare le iniziative individuate nel precedente articolo 2 .

Art. 6 - Verifica

Il coordinamento delle reti, di cui all'art. 5, prevede le forme di monitoraggio, verifica e valutazione delle azioni promosse nell'ambito della intesa, con modalità preventivamente definite.

Art. 7- Oneri delle parti

Le reti firmatarie si impegnano a rispettare le intese assunte reciprocamente e contestualmente, di conseguenza gli atti deliberativi adottati dagli organi collegiali e/o di direzione ne terranno conto esplicitamente.

Tutti gli oneri relativi alla partecipazione dei propri rappresentanti ai lavori del Tavolo interistituzionale che si costituisce saranno a carico di ciascuna rete coinvolta.

Ogni attività prevista dal presente Accordo si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività degli Enti aderenti a ciascuna rete.

Art. 8 – Validità e rinunce

Il presente accordo avrà durata biennale e sarà operativo dalla data della firma.

L'eventuale recesso dal Coordinamento delle Reti dovrà essere formalizzato per iscritto al coordinatore e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente Capofila della rete rinunciataria.

Vicenza, 16 dicembre 2008